

Pubblicato il 02/04/2019

**N. 00658/2019 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00723/2018 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 723 del 2018, proposto da

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Demetrio Verbaro in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;

*contro*

Ministero dell'Interno, Prefettura Catanzaro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

*per l'annullamento*

- della nota della Prefettura di Catanzaro prot. n. 0050475 del 15.05.2018 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

- del provvedimento prot. n. 0050462 del 15.05.2018, con cui la Prefettura di Catanzaro ha disposto il "rigetto della domanda di iscrizione della società - OMISSIS-. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, c.d. White List provinciali, per la tipologia richiesta indicata in premessa, in quanto sussistono le cause ostative previste dall'art. 84, c. 4 e dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni”;
- della nota prot. n. 0046313 del 04/05/2018, con la quale la Prefettura di Catanzaro ha comunicato alla società istante che “con provvedimento prot. n. 45982 del 3 maggio 2018, custodito in copia originale agli atti di questa Prefettura, è stata emessa, ai sensi degli artt. 84, co. 4 e 91 e 94 del d.lgs. 159/2011 informazione antimafia interdittiva”;
- del provvedimento prot. n. 45982 del 3 maggio 2018 recante informazione antimafia interdittiva nei confronti della società -OMISSIS-;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e, comunque, consequenziale e, in particolare:
  - della nota del Ministero dell'Interno del 7.5.2018 con la quale è stato comunicato di non potersi procedere al rinnovo dell'iscrizione nell'Anagrafe Antimafia degli esecutori, istituita dall'art. 30, co. 6 del D.L. n. 189/2016, ed è stata disposta la cancellazione dell'attuale iscrizione;
  - ove occorra, degli atti istruttori endoprocedimentali posti alla base dei provvedimenti impugnati, con particolare riferimento a quelli richiamati nei provvedimenti impugnati, vale a dire le relazioni ispettive redatte all'esito dell'accesso ai cantieri ex art. 93 del d.lgs. 159/2011, la nota prot. 0184057/4-4 P dell'11 aprile 2017 inviata dal Comando provinciale dei Carabinieri; la nota n. 0140526/2017 del 23 ottobre 2017 inviata dalla Guardia di Finanza, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, V Gruppo, I sez. Reggio Calabria; la relazione della Questura di Catanzaro, giusta nota n. 21/Q22/18 MOB del 16 febbraio 2018; la nota n. 125/CZ/P10/1 della DIA, sezione operativa di

Catanzaro, acquisita dalla Prefettura in data 8.3.2018; la nota n. 184057/4-8 del 10 aprile 2018 del Comando dei Carabinieri.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura Catanzaro;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2019 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

*Rilevato:*

- che la società ricorrente ha impugnato informazione interdittiva antimafia e rifiuto di domanda di iscrizione alla cd. *white list* per plurimi motivi ed in *primis* violazione del d.lgs. 159/2011 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti ed irragionevolezza;
- che il Tribunale per vagliare le censure ha provveduto ad acquisizione documentale relativi alle indagini penali;
- che antecedentemente all'udienza di discussione parte ricorrente ha prodotto provvedimento del Tribunale di Catanzaro – Ufficio Misure di Prevenzione di sua ammissione al controllo giudiziario di cui all'art. 34 *bis* cod. antimafia;
- che all'udienza di discussione la società per azioni ha insistito per l'annullamento dei provvedimenti impugnati ed in via subordinata per il differimento della trattazione del merito a una data successiva alla cessazione degli effetti della misura di prevenzione anche al fine di proporre istanza di revoca dell'interdittiva ex art. 91, comma 5 da parte del Prefetto dell'informativa;

*Premesso:*

- che la decisione sull'accoglimento di domanda principale o subordinata richiede delle riflessioni preliminari sul rapporto tra giudizio amministrativo di

impugnazione della informazione antimafia ed istituto del controllo giudiziario ex art 34 *bis* cod. antimafia;

*Considerato:*

- che gli effetti del provvedimento autoritativo possono essere “congelati” per effetto dell’ammissione al controllo giudiziario su richiesta dell’impresa che abbia presentato ricorso amministrativo (v. art. 34 *bis* co. 6);
- che, infatti, il menzionato articolo prevede al comma 7 che “ *Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all’articolo 94*”;
- che, al contrario, la norma trascura in via assoluta i rapporti tra giudizio amministrativo e procedimento di prevenzione sicchè i Giudici penali e giudici amministrativi si sono dovuti occupare del coordinamento dei procedimenti;
- che i Giudici della Prevenzione, vincolati nell’ammettere e nel gestire le procedure dalla “pregiudiziale amministrativa”, hanno affermato in via maggioritaria che la sentenza passata in giudicato di rigetto del ricorso amministrativo comporta l’inammissibilità del controllo e la chiusura della procedura (v. tra le altre Tribunale di Reggio Calabria – Mis. Prev. Decreto 11/7/18 in 47/18 N. 47/18 Mod. Patr ; Tribunale di Catanzaro – Mis. Prev. Decreto 19.2.2018 in n. R. C.c. 4/18) e solo in via minoritaria hanno sostenuto la ammissibilità/persistenza del controllo, nonostante il rigetto dell’impugnazione della informativa, per consentire alla impresa condizionata solo occasionalmente di proseguire nel percorso di redenzione attraverso il “tutoraggio” (v. Tribunale Santa Maria Capo a Vetere, 14.2.2018 in N. 3/18 reg. gen. m.p. speciale );
- che la prima giurisprudenza amministrativa sul novello istituto, dal canto suo, ha affermato, anzitutto, in punto di tutela cautelare invocata dinanzi al G.A. che l’ammissione al controllo, comportando la sospensione dell’informativa, rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’istanza cautelare rivolta al GA (v. Cons. St. 6162/2018);

- che i giudici amministrativi si sono invece divisi in ordine all'incidenza del controllo giudiziario sul giudizio di merito;
- che, infatti, da un lato è stato affermato (Cons. St. n. 7294/2018) che il giudizio non deve essere sospeso sino alla decisione sull'istanza presentata dall'impresa medesima ed anzi che la necessaria sollecita definizione della controversia in sede giurisdizionale comporta il venir meno delle stesse esigenze sottese all'istituto con conseguente inammissibilità della domanda rivolta al G.Pr. (v. anche Tar Catanzaro n. 923/2018 che esclude la possibilità di sospensione per la mera presentazione dell'istanza);
- che dall'altro lato in unico precedente edito il Consiglio di Stato (n. 4719/2018) ha stabilito la necessaria sospensione del giudizio avente ad oggetto l'informativa antimafia, in quanto l'eventuale conferma di tale provvedimento da parte del giudice amministrativo renderebbe definitivi gli effetti di detto provvedimento e, quindi, vanificherebbe la previsione del medesimo art. 34-*bis*;
- che risulta al Collegio che l'attuale prassi della terza sezione del Giudice di Appello sia, per la suddetta finalità, nel senso di provvedere non già alla sospensione, bensì al rinvio della causa in data successiva allo spirare degli effetti del controllo giudiziario;
- che questo Collegio ritiene di approfondire la questione onerandosi di specificare ragioni ed indicazioni utili anche in altri giudizi;
- che non convince la strada della sospensione non riscostrandosi i rigidi presupposti di pregiudizialità logica e giuridica richiesti per l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. (v. per tutte Cass. n. 20469/2018 e Cons. St. n. 1478/13);
- che questo Tar ritiene che corretta sia, invece, la strada processuale del rinvio del giudizio amministrativo a data successiva alla cessazione della misura di prevenzione per non porre nel nulla gli effetti di possibile legalizzazione di imprese marginalmente inquinate;
- che, infatti, rammentato che l'ammissione al controllo non sconfessa la legittimità dell'informativa in punto di sussistenza di *pericolo di infiltrazione non*

*costituendone un superamento, ma in un certo modo conferma[ndone] la sussistenza* (v. Cons. Stato, n. 6377/2018; 3268/ 2018), deve sottolinearsi che esso costituisce istituto di sostegno previsto dall'ordinamento per l'imprenditore che sia marginalmente toccato dai *clan* e che individualmente (specie in realtà piccole e contaminate e ad economia scarsa) non sia in grado di reagire alla criminalità, sostegno costituito da un percorso imprenditoriale sorvegliato dall'amministratore giudiziale che conduca alla sua bonifica ;

- che gli effetti positivi attestati dall'organo giudiziale potrebbero anche comportare un aggiornamento favorevole da parte del Prefetto dell'informazione ai sensi dell'art. 91 comma 5 d.lgs. n. 159/2011, con soluzione finale che armonizza ragionevolmente il sistema;

- che lo strumento processuale del rinvio ben si presta a garantire e non compromettere l'auspicato percorso di redenzione dell'impresa (v. *ratio* parimenti valorizzata dal citato decreto del Tribunale –Mis. Pr- Santa Maria C.V. nell'escludere la caducazione della misura al sopravvenire del giudicato amministrativo di rigetto);

- che esso è rimesso al discrezionale e ponderato uso del potere di direzione del procedimento (v. artt. 175 c.p.c. e 39 c.p.a.) da parte del Tribunale, il quale potrebbe negarlo ove risultino circostanze che richiedano la necessità di decisione del merito (v. revoca del controllo);

- che, ovviamente, il rinvio potrà essere valutato solo in caso di ammissione dell'impresa al controllo e non in ipotesi di mera presentazione dell'istanza;

- che, al contrario, ove il Tribunale dall'esame degli atti riscontri una evidente fondatezza del ricorso, ad esempio per travisamento della sussistenza di infiltrazioni occasionali e non stabili, sarà tenuto alla emissione della decisione definitiva sia per garantire l'effettività della tutela dell'imprenditore sia per determinare chiusure di procedure di prevenzione, generanti aggravio per l'amministrazione della giustizia, aperte solo per garantire il prosieguo dell'attività nella pendenza del giudizio amministrativo;

*Considerato* nel procedimento in esame:

- che, come noto, il sindacato giurisdizionale dei provvedimenti interdittivi, ampiamente discrezionali e fondati sulla regola causale del *‘più probabile che non’*, è limitatato al riscontro dei vizi di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti;
- che ad un primo sommario esame gli elementi probatori acquisiti non escludono che si possa giungere al rigetto del ricorso;
- che se il Collegio addivenisse alla decisione di rigetto si avrebbe, per quanto detto, incidenza negativa sul disposto controllo giudiziario;
- che l'ipotesi dell'imprenditore come quello in esame in quanto vittima di estorsione è quello che merita un percorso di “rafforzamento e purificazione”;

*Ritenuto:*

- che in accoglimento della domanda subordinata vada concesso il rinvio a data successiva al periodo di efficacia della misura di prevenzione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

1) Rinvia la trattazione del ricorso alla prima udienza pubblica di questa sezione del mese di oottobre dell'anno 2020.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Goggiamani**

**IL PRESIDENTE**  
**Vincenzo Salamone**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.